

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO BLANDINI

Seduta del 05/12/2017

FATTO

La ricorrente, titolare di un conto corrente presso l'intermediario convenuto, afferma in ricorso che:

- in data 25 gennaio 2013 il personale della filiale dell'intermediario ha falsamente rappresentato l'esistenza di una minusvalenza sui titoli dai lei posseduti e le ha suggerito di continuare nelle operazioni di compravendita al fine di recuperare tale perdita di complessivi € 17.883,70;

- tale suggerimento ha comportato il pagamento di consistenti commissioni bancarie, mentre da un controllo contabile eseguito non è emersa la minusvalenza comunicata e le operazioni di recupero eseguite si sono rivelate costose e del tutto inutili.

La resistente preliminarmente eccepisce che la questione oggetto di ricorso verte sulla compravendita di strumenti finanziari e non rientra – quindi - nell'ambito di competenza dell'ABF; eccepisce, inoltre, l'irricevibilità del ricorso per mancanza del preventivo reclamo quanto alla domanda di restituzione degli interessi debitori pagati sul fido concesso dalla banca per la compravendita dei suddetti titoli.

Nel merito, l'intermediario replica con le controdeduzioni affermando che la ricorrente ha compiuto - negli anni 2013 e 2014 - molteplici operazioni di negoziazione, con relativa applicazione di commissioni; a fronte del reclamo del 15 dicembre 2015 e della conseguente verifica di quanto accaduto, è emerso che - per un difetto procedurale – alle operazioni eseguite per conto della cliente sono state applicate commissioni in misura maggiore rispetto a quanto concordato, con addebito di € 7.605,03 non dovuti; nel corso di

un incontro con la controparte, nell'aprile 2016, la banca ha dichiarato la propria disponibilità ad offrire l'importo richiesto dalla cliente (€ 8.220,71), pur di giungere a una composizione bonaria della controversia.

Con riferimento alla contestazione relativa all'induzione della ricorrente a ulteriori attività di investimento, l'intermediario rileva che l'assunto della ricorrente non è supportato da alcun elemento probatorio e che – comunque – la relativa domanda risulta del tutto generica e indeterminata, sollecitando un'attività di natura consulenziale.

Quanto alla richiesta relativa al pagamento delle spese legali, l'intermediario evidenzia che per la presentazione del ricorso ABF non è necessaria l'assistenza di un difensore e che i Giudici di merito, a fronte di domande mal argomentate e non sostenute da idonei elementi probatori, tendono a condannare la parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

DIRITTO

Con riferimento ai pretesi illeciti che l'intermediario avrebbe compiuto nell'attività di consulenza finanziaria all'investimento mediante compravendita di strumenti finanziari, anche al dedotto fine di applicare commissioni di negoziazione in misura maggiore rispetto a quella contrattualmente stabilita, si rileva fondata l'eccezione proposta dall'intermediario, riferita alla circostanza che si tratta di materia estranea alla competenza dell'ABF. Si rammenta infatti che ai sensi delle Disposizioni ABF, par. 4, secondo periodo, "Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

All'uopo, pare il caso di rappresentare che risulta invece istituito l'Arbitro per le controversie finanziarie; ed il regolamento relativo, all'art. 4, stabilisce che "L'Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013".

In argomento, si richiama anch quanto deciso dal Collegio ABF di Roma nella decisione n. 11092/16: "È da stabilire in primo luogo se la domanda di rimborso delle azioni dell'intermediario convenuto acquistate dal cliente impedisca la procedibilità del ricorso presso il Collegio. Secondo la Deliberazione CICR del 28 luglio 2008 n. 275 le controversie affidate al costituendo ABF sono definite come "una contestazione relativa a operazioni e servizi bancari e finanziari". Tale definizione è puntualmente rispecchiata nelle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia ai sensi delle quali "all'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari". Sono viceversa escluse dalla cognizione dell'ABF le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso in discussione, il ricorrente lamenta, non già un comportamento scorretto della banca convenuta in relazione alla concessione del finanziamento destinato alla liquidità, bensì di essere stato maliziosamente indotto all'acquisto di azioni ad alto rischio. Da un lato, la scelta di investire in azioni a rischio non può – per evidenti motivi – essere sindacata in questa sede; dall'altro, anche a voler scendere nel merito, il ricorrente non prova in alcun modo l'esistenza e le modalità



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'asserita "costrizione". Sicché, allo stato, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Resta assorbita ogni altra domanda o eccezione".

Con riferimento, infine, alla contestazione relativa agli interessi debitori applicati sul fido utilizzato per "coprire i costi delle operazioni eseguite su induzione in errore dell'Istituto bancario", si fa presente che – come eccepito dall'intermediario – la questione non è stata oggetto di preventivo reclamo: circostanza che rende anche su questa domanda il ricorso irricevibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO